



Comune di Valfenera

TIROCINIO EXTRACURRICOLARE DI INCLUSIONE SOCIALE

ai sensi della DGR 42-7397 DEL 7/4/2014 e smi della Regione Piemonte

Il tirocinio di inclusione sociale è finalizzato al perseguimento dell'autonomia e alla riabilitazione in favore di soggetti presi in carico da un servizio sociale e/o sanitario pubblico competente, di seguito "soggetto attuatore", fermo restando la finalità di creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo e che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

La Regione Piemonte con DGR 42-7397 del 7/4/2014 e smi ha regolamentato la disciplina regionale dei tirocini di inclusione sociale e per quanto non espressamente previsto dalla suddetta normativa si applica la DGR 85-6277 del 22/12/2017.

I soggetti inseriti in tirocini di inclusione sociale devono essere presi in carico dal servizio pubblico istituzionalmente competente, ove per presa in carico si intende "la funzione esercitata dal servizio sociale professionale e sanitario in favore di un persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi, che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio".

Art. 1. Oggetto della convenzione

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture su proposta del soggetto promotore soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti all'art. 2 della DGR 42-7397 del 7 aprile 2014 e smi, ed inseriti in un percorso progettuale riabilitativo e/o terapeutico e/o di inclusione socio/lavorativa, come evidenziato nel progetto personalizzato redatto dal soggetto attuatore, che dovrà motivare la ragione dell'attivazione del tirocinio di inclusione ed indicare le competenze da acquisire in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione. Il progetto personalizzato deve essere allegato alla presente Convenzione e conservato a cura del soggetto promotore.

Art. 2. Disposizioni generali

1. La durata massima è di 24 mesi, prorogabili per ulteriori 24 mesi per i soggetti disabili e di 12 mesi prorogabili per ulteriori 12 mesi per tutti gli altri soggetti di cui all'art. 2 della DGR 42-7397 del 7/4/2014 e smi. La proroga o ripetibilità è ammissibile previa acquisizione da parte del soggetto promotore del parere favorevole del soggetto attuatore il quale dovrà indicare l'opportunità della ripetizione del tirocinio al fine di garantire la continuità necessaria al buon esito del percorso di riabilitazione e di inserimento socio-lavorativo.

2. Non possono essere attivati tirocini di inclusione sociale in favore di persone con disabilità che, nell'ambito di Convenzioni ai sensi dell'art. 11 della l. n. 68 del 1999, consentono al soggetto ospitante di assolvere all'obbligo di assunzione previsto all'art. 3 della l. n. 68 del 1999.

3. L'impegno orario previsto non può superare le 40 ore settimanali.

4. Il tirocinante non può essere inserito in orari notturni e/o festivi fatto salvo il caso in cui l'attività specifica del soggetto ospitante giustifichi tali modalità e se finalizzato alle esigenze formative per il profilo professionale per cui è attivato il tirocinio. L'eventuale inserimento in turni deve essere adeguatamente motivata nel PFI.

5. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Art. 4. Progetto formativo

1 Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione deve essere predisposto, sulla piattaforma informatica di Sistema Piemonte "Portale Tirocini", un progetto formativo individuale (PFI) contenente:

- la durata, gli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda/struttura;
- la copertura assicurativa per il tirocinante riguardo a infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile per danni causati a terzi;
- l'indennità di partecipazione a favore del tirocinante;
- le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015.

2. Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo anche in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione.

Art. 5. Indennità di partecipazione

1. Al tirocinante deve essere corrisposta un'indennità minima di partecipazione pari a 3,40 euro/ora per la durata complessiva del tirocinio.

Art. 6. Obblighi del soggetto promotore

1. Nel presidiare la qualità dell'esperienza di tirocinio il soggetto promotore deve:

- individuare un tutor qualificato e competente a valutare il percorso del tirocinio nell'ambito del progetto di riabilitazione e/o

inclusione sociale o avvalersi di un tutor designato dal servizio pubblico che ha in carico il tirocinante

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella gestione delle procedure amministrative di avvio del tirocinio secondo le disposizioni regionali;
 - fornire un'informazione preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
 - provvedere alla predisposizione del PFI, alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale;
 - promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio in itinere;
- segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro.

Art. 7. Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante deve:

- effettuare e trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni di avvio del tirocinio, di proroga e di eventuale interruzione anticipata dello stesso; deve inoltre effettuare tempestivamente le comunicazioni di infortunio e trasmettere al soggetto promotore la relativa documentazione;
 - designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di esperienza e competenze professionali adeguate e coerenti con PFI. Ogni tutor può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. In caso di assenza prolungata del tutor il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito e deve darne formale comunicazione al tirocinante e al soggetto promotore;
 - assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo individuale e affidare ai tirocinanti esclusivamente attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso e il loro impegno presso l'impresa non dovrà superare l'orario previsto dal progetto formativo;
 - garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
 - mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale;

Art. 8. Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

1. Il tirocinio può essere sospeso esclusivamente in caso di maternità/paternità o in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi indicati in disciplina.
2. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore ed al tutor aziendale.
3. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Art. 9. Consegna progetto formativo individuale

1. Le parti si impegnano a sottoscrivere la Convenzione e il Progetto Formativo Individuale prima della data di avvio del tirocinio. Gli originali sono conservati a cura del soggetto promotore che dovrà fornire copia al soggetto ospitante. Al tirocinante dovrà essere consegnata copia del progetto formativo individuale, contenente gli estremi della convenzione.

Art. 10. Durata della Convenzione

1. La presente convenzione è valida fino al (massimo 24 mesi) a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. La presente convenzione non è tacitamente rinnovabile ed è da considerarsi risolta automaticamente in caso di perdita dei requisiti su cui in premessa o di violazione delle norme vigenti.
3. Gli impegni assunti dalle parti con la presente convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

Valfenera, 8 settembre 2020